



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Adunanza del giorno 14.12.2016  
N. 338

Oggetto: Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali integrato con la Legge Regionale 10/2016 – art. 268 bis – Conclusione dei procedimenti indicazioni. **ATTUAZIONE.**

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 13:25 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

MALAFOGLIA Francesca  
DE ANGELIS Tiziana  
PIACENTI D'UBALDI Vittorio  
BUCARI Stefano  
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

15 DIC. 2016

TERNI

15 DIC. 2016

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- La Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge – quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha stabilito i principi generali in materia di accesso, promozione e realizzazione degli interventi sociali, assistenziali e socio/sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;
- Nel medesimo testo legislativo è stato, altresì, stabilito che i servizi sociali vengano gestiti in modo unitario ed integrato tra gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, ciascuno per le proprie competenze;
- I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per realizzare il "sistema locale della rete dei Servizi Sociali e, per tale funzione, devono cooperare con le strutture sanitarie, con altri Enti e con le Associazioni dei cittadini;
- Tra l'altro, i Comuni, in base al dettato normativo, devono determinare i parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per mobilità fisica e psichica e le relative condizioni per usufruire delle prestazioni, oltre ad autorizzare, accreditare e vigilare sui servizi sociali e sulle strutture residenziali e semi – residenziali pubbliche e private, nonché a garantire il diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi;

Accertato che:

- Spetta ai Comuni autorizzare l'esercizio di servizi sociali in strutture residenziali e semi residenziali, secondo i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati in via generale dalla L. 328/2000, così come regolamentata dal Decreto Ministeriale 21/05/2001 n. 308;
- Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del sopracitato decreto è stabilito che" i Comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi" stabiliti nel decreto medesimo;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

Sistema  
Formativo e  
Sociale  
Ass. Malafoglia



- Nello specifico, la Regione dell'Umbria ha adottato, in attuazione del dettato normativo nazionale, il Regolamento Regionale 7 novembre 2012, n. 16, recante la "Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti.", ai commi 1 e 2 dell'art. 17, attribuendo la titolarità dei procedimenti amministrativi autorizzatori all'ATI 4 Umbria;
- Nell'ambito della succitata normativa, il Comune di Terni, in quanto Comune capofila della Zona Sociale n. 10, con atto deliberativo n. 157 del 9/05/2012 ha stabilito che le procedure volte al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento fossero attribuite all'Ufficio di ERS pubblica;
- Nell'ambito del procedimento, con funzioni consultive, veniva nominata la Commissione tecnica da parte del Sindaco del Comune di Terni, Sen. Leopoldo Di Girolamo, con nota prot. N. 91637 del 25/06/2014, composta nel modo seguente:
  - ✓ Dott.ssa Danila Virili - Presidente
  - ✓ Dott.ssa Bonini Erminia – Responsabile del procedimento
  - ✓ Dott.ssa Daniela Argenti – Responsabile Welfare territoriale
  - ✓ Dott. Stefano Federici – Direttore del Distretto Sanitario USL Umbria 2 Designato dalla USL Umbria 2;
  - ✓ Geom. Giuseppe Grifoni – istruttore tecnico;
- Fino ad oggi, all'esito di una complessa istruttoria tecnico – amministrativa, la Commissione Tecnica, così come sopra costituita, ha espresso parere favorevole o negativo al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture per anziani autosufficienti, parere preventivo ma non vincolante al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ATI 4 Umbria;

Dato Atto che in seguito all'entrata in vigore della L.R. 10/2016 la competenza al rilascio o al diniego dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per anziani autosufficienti è stata attribuita alla *Zona sociale tramite il Comune capofila* in luogo dell'ATI;

Accertato che:

- La Regione dell'Umbria, con nota prot. n. 163614 dell'11/11/2016, ha precisato che, in assenza di una norma transitoria, i procedimenti di autorizzazione delle strutture o l'eventuale diniego all'autorizzazione per le istanze acquisite prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2016 – entrata in vigore 20/08/2016 – debbono essere conclusi con provvedimento espresso da parte degli ATI;
- Pertanto, in seguito alla suddetta indicazione da parte della Regione dell'Umbria, ed in attuazione della normativa citata, il Comune di Terni ha titolarità al rilascio o al diniego delle autorizzazioni per quelle istanze pervenute a decorrere dal 20 agosto u.s., inalterate, per il resto, le funzioni di controllo e monitoraggio svolte dalla Commissione Tecnica citata nelle strutture già operanti;
- Nella seduta della Commissione tecnica del giorno 12 dicembre u.s., si è preso atto della nuova normativa e delle nuove funzioni attribuite al Comune di Terni in qualità di Comune capofila della zona sociale 10;
- Permanendo l'attuale incardinazione del procedimento all'interno dell'ufficio di ERS, il provvedimento conclusivo di rilascio o diniego dell'autorizzazione verrà adottato dal Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema formativo e sociale con il supporto istruttorio e consultivo della Commissione Tecnica con le modalità indicate dal R.R. 16/2012;

Visto l'art. 48 del D. Lgs n. 267/00;

Vista la L.R. 10/2016;

Visto il R.R. 16/2012;

2

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Vista la nota della Regione dell'Umbria, prot. n. 163614 dell'11/11/2016 di precisazioni sull'applicazione della nuova normativa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema formativo e sociale Dott.ssa D. Virili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/00 in data 13.12.2016;

Visto l'art. 134 – IV° comma del D. Lgs n. 267/00;

Con voti unanimi

## DELIBERA

1. Di prendere atto della normativa vigente di cui alla L.R. 10/2016 in combinato disposto con il R.R. 16/2012 e di precisare che il Comune di Terni, in qualità di comune capofila della Zona Sociale 10, è competente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio –assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti;
2. Di precisare, secondo le indicazioni della Regione dell'Umbria, che la competenza del Comune di Terni all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente decorre dalla data del 20 agosto 2016 – data di entrata in vigore della L.R. 10/2016 - e quindi, per i procedimenti facenti seguito ad istanze successive a tale data, conservando, di contro, la titolarità del procedimento autorizzatorio in capo all'ATI 4 Umbria per le istanze antecedenti alla data suddetta;
3. Di dare atto che, permanendo l'attuale incardinazione del procedimento all'interno dell'ufficio di ERS, il provvedimento conclusivo di rilascio o diniego dell'autorizzazione verrà adottato dal Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema formativo e sociale con il supporto istruttorio e consultivo della Commissione Tecnica con le modalità indicate dal R.R. 16/2012;
4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;


\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

